

*Articolo 4*

La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente regolamento secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (<sup>1</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88 (<sup>2</sup>). Secondo tale procedura, la Commissione fissa l'importo dell'aiuto e la superficie massima garantita e determina la conseguente riduzione dell'importo dell'aiuto.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La misura specifica introdotta dal presente regolamento è applicabile fino al termine della campagna di commercializzazione 1991/1992.

**Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.**

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**C. ROMERO HERRERA**

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La misura specifica introdotta dal presente regolamento è applicabile fino al termine della campagna di commercializzazione 1991/1992.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1989.

(<sup>1</sup>) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.  
(<sup>2</sup>) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 21.